

TRIBUNALE DI MESSINA
IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Ricorso con istanza cautelare *ex art. 700 c.p.c.*

Nell'interesse di **Mobilia Nicola**, nato a Montalbano Elicona il 12.03.1954, residente in Barcellona P.G., via dott. Benedetto Genovesi n. 74, C.F. MBLNCL54C12F400R, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., presso il recapito professionale del sottoscritto **avv. Nino Munafò**, (C.F. MNFNNI79E27A638U), con studio in Barcellona P.G., via Benedetto Croce 24, pec: ninomunafo@pec.giuffre.it, che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, C.F. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in persona del Direttore p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, C.F. 80018500829, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio VIII
Ambito territoriale provinciale di Messina, in persona del Dirigente p.t.,
con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, C.F. 80005000833, domiciliato
ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

Istituto Superiore Minutoli, in persona del legale rappresentante p.t., con
sede in Messina, c.da Fucile, via 38/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65

resistenti

e nei confronti

dei docenti iscritti nelle classi concorsuali A039, A036 e A042 della scuola secondaria di II grado della II fascia delle Graduatorie di Istituto, valide per gli a.s. 2020/21 e 2021/22 –in relazione alla Provincia di Messina

potenziali resistenti

Premesso che:

il ricorrente è attualmente in servizio in qualità di docente a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A042 – Scienze e tecnologie meccaniche- presso l'I.S. “Antonello” di Messina;

il ricorrente viene assegnato al predetto istituto dopo una trafila tortuosa e poco chiara, che appresso si sintetizza:

*il professor Mobilia, in data 03/08/2020, depositava domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui



all'art. 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della l. 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo in relazione alla classe di concorso A042 per la provincia di Messina. Indicava, quali sedi, nell'ordine, l'IIS Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto, l'ITET Fermi di Barcellona Pozzo di Gotto, l'ITC Merendino di Capo D'Orlando, l'IIS Guttuso di Milazzo, l'IT Da Vinci di Milazzo, l'IT Maiorana di Milazzo, l'IIS Borghese Faranda di Patti (cfr. doc. 1). Al ricorrente venivano assegnati punti 54 e pertanto il succitato si collocava all'ottavo posto (cfr. doc. 2).

*La cosiddetta "scuola polo", ossia la scuola di riferimento per la stipula dei contratti era individuata nell'IS Minutoli di Messina (cfr. doc. 3).

*In data 30/09/2020 il ricorrente veniva assegnato dal Minutoli all'IIS Ferrari di Barcellona P.G., con incarico fino al termine delle attività didattiche, su classe di concorso A042, **ed egli veniva assunto regolarmente in servizio il 02/10/2020** (cfr. doc. 4).

*Con comunicazione del 4/10/2020, l'IS Minutoli rendeva note una serie di rettifiche rispetto alle assegnazioni già effettuate e precisamente:

- revocava l'incarico del prof. Lombardo Leonardo inizialmente assegnato, per la classe di concorso A036, presso l'ITN Caio Duilio di Messina;
- **al ricorrente Mobilia veniva confermato il punteggio ma con revoca dell'incarico già accettato presso l'IIS Ferrari di Barcellona P.G. ed assegnazione presso l'Antonello di Messina** (cfr. doc. 5);



- al docente Lombardo veniva assegnata la cattedra precedentemente assegnata all'odierno ricorrente, ovvero quella presso l'IIS Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto.

*A seguito di ciò, in data 05/10/2020, il prof. Mobilia inoltrava al Minutoli una richiesta di chiarimenti, sottolineando, tra l'altro, come l'Antonello non rientrasse tra le sedi espresse all'atto di presentazione della domanda e come invece l'istituto Ferrari costituisse la prima indicazione. L'istante denunciava l'illogicità della scelta che ha comportato l'assegnazione di Lombardo al Ferrari di Barcellona, piuttosto che all'Antonello di Messina e l'assegnazione del ricorrente all'Antonello, pur non avendo egli espresso tale preferenza (cfr. doc. 6).

*Parimenti, in data 06/10/2020, il prof. Mobilia depositava presso il Minutoli istanza di accesso agli atti, in relazione ai documenti che hanno determinato le procedure di assegnazione delle cattedre per le classi di concorso A036, A042 e A039, nonché la documentazione sulla base della quale si è proceduto alle rettifiche delle assegnazioni.

*Nonostante si trattasse di materia riservata alla competenza della "scuola polo" che ha proceduto alle assegnazioni (come si evince dalla nota dello stesso istituto Minutoli PROT. 0012640, che riserva all'Ambito Territoriale esclusivamente le richieste inerenti punteggio e posizione in graduatoria) la scuola non dava seguito all'istanza di accesso (cfr. doc. 7 e 8).



*Conseguentemente il ricorrente proponeva tentativo di conciliazione con pec del 14/10/2020 (cfr. doc. 9).

*L'Ambito Territoriale di Messina riscontrava il tentativo di conciliazione con esito negativo, sulla scorta di una motivazione di difficile comprensione in cui, sostanzialmente, ci si **appella all'art. 12, comma 8, O.M. n. 60/2020**: *“L'accettazione, da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”*. Sulla scorta di tale argomento, l'Ambito Territoriale di Messina nega al ricorrente il ritorno presso l'IS Ferrari di Barcellona.

Ritenuto che

Con dichiarazione del 2/10/2020, protocollo con numero 0010713 dell'IIS Ferrari di Barcellona P.G., il ricorrente ha assunto il servizio presso il predetto istituto, a seguito di proposta da parte dell'USP, (cfr. doc. 4).

Il ricorrente, prof. Mobilia, ha correttamente indicato il proprio punteggio che, difatti, non è stato mai rettificato.

Il ricorrente, nella domanda di inserimento in graduatoria, ha indicato l'IS Ferrari quale primo istituto, ma non ha indicato l'istituto Antonello di Messina.



Tale istituto non è stato indicato neanche nell'atto di delega depositato ai fini dell'accettazione della proposta, (cfr. doc. 10).

Sulla scorta di quanto affermato dall'Ambito Territoriale Competente, a chi abbia già accettato la supplenza, in caso di rettifiche delle graduatorie, si applica la disposizione di cui all'art. 18, comma 8, dell'O.M. 60/2020, secondo cui *“l'accettazione, da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”*.

Il ricorrente non ha soltanto accettato la supplenza, ma ha altresì assunto il servizio presso l'IS Ferrari di Barcellona P.G., come documentalmente dimostra la nota prot. n. 0010713 del 2/10/2020 allegata.

Del tutto irragionevolmente l'Ambito Territoriale cita l'art. 12 comma 8 dell'O.M. 60/2020 a propria discolpa. Difatti è proprio quell'articolo a sancire l'illegittimità del provvedimento di revoca subito dal ricorrente. Se è vero, come è vero, e come è peraltro riconosciuto dallo stesso resistente, che l'accettazione della supplenza rende l'operazione non soggetta a rifacimento e che le disponibilità successive possono essere oggetto di ulteriori attribuzioni soltanto da parte di aspiranti precedentemente non destinatari di proposte di assunzione, allora il ricorrente Mobilia, il cui punteggio era per di più esatto, è stato illegittimamente ed arbitrariamente destinatario di un



provvedimento di revoca e di assegnazione ad altra e ben più lontana e disagiata sede. In sostanza, la *ratio* dell'art. 12, comma 8, è quella di evitare rimescolamenti una volta legittimamente accettata una supplenza, sulla scorta di un punteggio correttamente indicato. Questo significa che il docente che abbia esattamente indicato il proprio punteggio e sia stato, in conseguenza di ciò, destinatario di una proposta di assunzione, successivamente accettata anche con presa di servizio, non può essere pregiudicato dagli eventuali errori riscontrati nelle domande di colleghi concorrenti in graduatoria o di errori eventualmente effettuati da chi gestisce le proposte di assunzione e la redazione delle graduatorie. Significa altresì che la norma va applicata in modo da non creare arbitrarie disparità di trattamento: non è possibile invocare la disposizione per un docente e non per un altro. **Il precetto richiamato dall'Ambito Territoriale avrebbe imposto *ab origine* l'immobilità del docente Mobilia dalla sede assegnata sulla scorta del proprio esatto punteggio.**

SUL PERICULUM IN MORA E SUL FUMUS BONI JURIS

La sussistenza del *fumus boni iuris* risulta chiaramente da quanto precedentemente dedotto in fatto ed in diritto e dalla necessità di rimuovere una grave ed ingiustificata disparità di trattamento originata dalla arbitrarietà decisionale dell'Ambito Territoriale di Messina. Il ricorso è dunque fondato e merita di essere accolto, rilevando altresì l'urgenza del riconoscimento del ricorrente ad ottenere la sede prescelta ed inizialmente assegnata, evitando allo stesso di subire danni gravi ed irreparabili che deriverebbero da un



eventuale giudizio ordinario. Invero, per come dianzi evidenziato, il ricorrente non avrebbe dovuto essere destinatario di revoca dell'incarico precedentemente conferito e non avrebbe dovuto essere assegnato ad una sede non prescelta e ben più lontana dal proprio luogo di residenza. Il *periculum* è ravvisabile nel perpetuarsi del trattamento discriminatorio, con grave lesione della dignità del lavoratore, nonchè nella distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di servizio, con notevole pregiudizio, ed anche dal disagio patito dal ricorrente, costretto a riorganizzare la propria vita e ad affrontare quotidianamente le spese, la distanza, i sacrificanti collegamenti tra Barcellona e Messina. Tra l'altro, il carattere d'urgenza del caso di specie è evidente se solo si pensa che l'incarico ha validità per un solo anno scolastico (2020/21).

Pertanto si segnala come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che l'irreparabilità del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c., sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dal ricorrente che, è palese, non ha carattere, in questa sede, esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è stata enormemente compromessa dalla condotta discriminatoria dell'ente. Al riguardo, risulta altresì palese come l'illegittima procedura abbia determinato e continui a determinare pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale in capo al ricorrente. Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle leggi abbia avuto modo di chiarire, riguardo ai provvedimenti di urgenza, "che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno



dell'attore che ha ragione". Nel caso prospettato, è intuitivo che la durata del processo ordinario vanificherebbe il buon diritto del ricorrente. Una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad un'effettività della tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione.

Per tutti i suesposti motivi, il ricorrente Nicola Mobilia, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del proposto ricorso:

- 1) **Preliminarmente, in via cautelare, *inaudita altera parte*** ovvero previa comparizione delle parti, ritenuto e dichiarato, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale, per la classe di concorso A042, presso l'IIS Ferrari di Barcellona P.G. e, per l'effetto, accertato il diritto del ricorrente al predetto incarico presso la predetta sede, disporre l'assegnazione del ricorrente presso l'IIS Ferrari di Barcellona P.G. per l'a.s. 2020/21, come da prima nomina e assegnazione, consentendo l'espletamento dell'incarico presso la predetta scuola e comunque disporre, sempre *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti, l'adozione dei provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più



idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

- 2) **Nel merito:** ritenere e dichiarare, previa declaratoria di nullità/inefficacia e/o disapplicazione di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, il diritto del ricorrente all'assegnazione, quale sede per l'a.s. 2020/21 in relazione alla classe di concorso A042, dell'IIS Ferrari di Barcellona P.G.;
- 3) **conseguentemente,** accertato il diritto del ricorrente al predetto incarico presso la predetta sede, disporre l'assegnazione del medesimo presso l'IIS Ferrari di Barcellona per l'a.s. 2020/21 consentendo l'espletamento dell'incarico presso la predetta scuola;
- 4) **per l'effetto,** condannare i resistenti a provvedere alla riassegnazione del docente Mobilia Nicola presso l'IIS Ferrari di Barcellona P.G. per l'a.s. 2020/21 e per la classe di concorso A042, con efficacia retroattiva a partire dal 2/10/2020 o dalla data che il Giudice riterrà di giustizia e al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente a causa degli illegittimi provvedimenti dell'ente resistente, da valutarsi in via equitativa per quanto concerne il danno non patrimoniale, e da commisurarsi sulla scorta dei costi necessari a raggiungere la sede di Messina per quanto concerne il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, da calcolarsi dal giorno di assegnazione alla sede IS “Antonello” di Messina sino a quella dell'effettiva riassegnazione alla sede Ferrari di Barcellona;



5) **in subordine, nella denegata ipotesi** in cui non si addivenisse ad una pronuncia tempestiva, condannare i resistenti al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente a causa degli illegittimi provvedimenti dell'ente resistente, da valutarsi in via equitativa per quanto concerne il danno non patrimoniale, e da commisurarsi sulla scorta dei costi necessari a raggiungere la sede di Messina per quanto concerne il danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Ad oggi, la didattica si svolge a distanza a causa dell'emergenza COVID. Le spese successivamente sostenute saranno pertanto prodotte dal ricorrente alla prima difesa utile, in quanto documenti sopravvenuti;

6) in via istruttoria: si producono gli atti indicati in elenco, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari.

Si chiede altresì che Ill'Ill.mo Giudice adito che voglia disporre, *ex art.* 210 c.p.c., l'ordine di esibizione, a carico dei resistenti, dei documenti relativi alle procedure di assegnazione delle cattedre e conseguente stipula dei contratti a tempo determinato con incarico annuale per le classi di concorso A036, A039 e A042, nonché la documentazione sulla base della quale si è proceduto alle rettifiche di cui alla comunicazione protocollo n. 0012559 del 4/10/2020;

7) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.



RICHIESTA DI NOTIFICA IN FORMA TELEMATICA.

Si chiede che l'Ill. stre Giudice adito voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la parte ricorrente provveda alla notifica nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati mediante il ricorso alla notificazione in forma telematica, ovvero mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del decreto pedissequo nell'apposita area del sito Internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione convenuto.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, per cui il CU è pari a € 259,00.

Barcellona P.G., 30/11 2020

Avv. Nino Munafò

